



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 3 settembre 2014  
(OR. fr)

12653/14

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0238 (NLE)**

---

---

**PECHE 387**

## **PROPOSTA**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	2 settembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 518 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 518 final.

---

All.: COM(2014) 518 final



Bruxelles, 2.9.2014  
COM(2014) 518 final

2014/0238 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo dell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese, entrato in vigore il 1° giugno 1981, e un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. In esito a tali negoziati, un progetto di nuovo accordo e di protocollo è stato siglato dai negoziatori il 25 aprile 2014. Il nuovo accordo, che abroga e sostituisce l'accordo vigente, copre un periodo di cinque anni decorrente dall'entrata in vigore ed è tacitamente rinnovabile. Il nuovo protocollo copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria fissata al suo articolo 12, ossia la data della firma da parte delle Parti.

L'obiettivo principale del nuovo accordo è offrire un quadro aggiornato, cioè che tenga conto delle priorità della politica comune della pesca riformata e della sua dimensione esterna, ai fini dell'istituzione di un partenariato strategico tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal nel settore della pesca.

L'obiettivo del protocollo è offrire alle navi dell'Unione europea possibilità di pesca nelle acque senegalesi, tenendo conto delle valutazioni scientifiche disponibili e in particolare di quelle formulate dal Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), nel rispetto dei migliori pareri scientifici e delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), entro i limiti dell'eccedenza disponibile. La Commissione si è basata, in particolare, sui risultati di una valutazione prospettica, realizzata da esperti esterni, dell'opportunità di concludere un nuovo accordo e il relativo protocollo. Si intende inoltre dare nuovo impulso alla cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal per favorire una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca del Senegal, nell'interesse delle due Parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle categorie seguenti:

- 28 tonniere con reti a circuizione;
- 8 tonniere con lenze e canne;
- 2 pescherecci da traino (per la pesca del nasello, specie demersale di profondità).

La Commissione propone pertanto che il Consiglio, previa approvazione del Parlamento, adotti una decisione recante conclusione del nuovo accordo e del nuovo protocollo.

### **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione prospettica dell'opportunità di concludere un accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato

l'utilità di rinnovare l'accordo di pesca e di concludere un protocollo di pesca con la Repubblica del Senegal.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure relative alla decisione del Consiglio che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione, nonché al regolamento del Consiglio riguardante la ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri dell'Unione europea.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

La contropartita finanziaria annua, pari a 1 808 000 EUR per il primo anno, 1 738 000EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 1 668 000EUR per il quinto anno, è basata sui seguenti elementi:

a) un quantitativo di riferimento di 14 000 tonnellate di tonnidi e un quantitativo di catture autorizzato di 2 000 tonnellate di nasello; gli importi corrispondenti a tali diritti di accesso ammontano a 1 058 000EUR per il primo anno, 988 000EUR per il secondo, terzo e quarto anno e 918 000EUR per il quinto anno;

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica del Senegal, pari a 750 000EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica del Senegal in termini di promozione della ricerca scientifica, sorveglianza e lotta contro la pesca illegale, sostegno alla pesca artigianale e ripristino degli ecosistemi degradati per consentire la ricostituzione degli stock di giovanili.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal e del relativo protocollo di attuazione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo<sup>1</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione ha firmato con il Senegal un accordo di pesca sostenibile della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione di durata quinquennale, che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica del Senegal in materia di pesca.
- (2) L'accordo e il protocollo sono stati firmati il [...] in conformità alla decisione 2014/... /UE<sup>2</sup> e si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- (3) È opportuno approvare l'accordo e il relativo protocollo di attuazione a nome dell'Unione.
- (4) L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllare l'applicazione dell'accordo stesso. Inoltre, conformemente al protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche al protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle seguendo una procedura semplificata,

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU L [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica del Senegal (di seguito, "l'accordo") e il relativo protocollo di attuazione (di seguito, "il protocollo") sono approvati a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo e il testo del protocollo figurano rispettivamente nell'allegato I e II della presente decisione.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche previste rispettivamente all'articolo 16 dell'accordo e all'articolo 13 del protocollo, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo e dal relativo protocollo.

*Articolo 3*

Conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall'articolo 7 dell'accordo.

*Articolo 4*

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*